

## In questo numero:

### APPROFONDIMENTI

- » **Fiscalità Internazionale** – Attrazione a residenza in Italia per le holding estere costituite da residenti italiani. .... p. 1

### AGGIORNAMENTI

- » **Irpef** – Incentivi all'esodo dei lavoratori: soppressione agevolazione .... p. 4
  - Piani di azionariato ai dipendenti ("Stock Option") assoggettati a tassazione ordinaria p. 4
  - Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in caso di retribuzioni convenzionali .... p. 4
  - Modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo .... p. 4
  - Obbligo di transazioni bancarie per i professionisti .... p. 4
  - Introdotta la ritenuta a titolo d'acconto per alcuni redditi diversi precedentemente esclusi .p. 5
  - Modifica al regime di cessione degli immobili ricevuti a seguito di donazione .... p. 5
  - Procedure detrazione 41 per cento .... p. 5
  - Deducibilità dei contributi in periodo di calamità naturali .... p. 5
- » **Ires** – Modifica delle disposizioni fiscali relative al settore dei veicoli .... p. 5
  - Società non operative .... p. 6
  - Modifiche al regime delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione .... p. 6
  - Esclusione degli ammortamenti anticipati per le autovetture .... p. 6
  - Divieto di utilizzo delle perdite pregresse del socio nella trasparenza fiscale .... p. 6
  - Modifiche al regime delle perdite fiscali .p. 7
  - Indeducibilità degli accantonamenti effettuati a fronte di rischio contrattuale per le opere ultrannuali .... p. 7
  - Modifiche al regime della trasparenza fiscale delle società a ristretta base partecipativa . p. 7
  - Indeducibilità delle minusvalenze da assegnazione di beni ai soci .... p. 7
  - Deduzione extracontabile delle spese relative a studi e ricerche di sviluppo – Art. 109 Tuir p. 8
  - Modifica del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali .... p. 8
- » **Iva** – Introdotta un franchigia per i contribuenti minimi .... p. 8

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### Attrazione a residenza in Italia per le holding estere costituite da residenti italiani

**Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153 ha introdotto alcune disposizioni anti-elusive tese a contrastare la costituzione, da parte di soggetti residenti in Italia, di società holding estere realizzate al fine di detenere partecipazioni di controllo in società italiane.**

#### 1. Le disposizioni anti-elusive

Le disposizioni introdotte all'art. 36 comma 13 del decreto legge citato integrano l'art. 73 del Tuir aggiungendovi il comma 5-bis, che descrive la fattispecie postulata quale elusiva, ed il 5-ter che indica il momento nel quale vanno verificate le condizioni che fanno scattare l'applicazione della presunzione di elusività. Le nuove norme prevedono al comma 5-bis che: *"salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:*

- a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato."

La logica della norma è di presumere, al ricorrere di alcune condizioni, residente in Italia la società holding estera, salvo consentire al contribuente di offrire la prova contraria.

#### 2. I requisiti di applicazione della norma anti-elusiva

Circa il requisito soggettivo di applicazione della norma anti-elusiva, va inizialmente rilevato che le regole introdotte **consi-**

## Fiscalità internazionale

- Elenco clienti e fornitori	p. 8
- Iva e contributi - Subappalto	p. 9
- Obblighi formali - obbligo di comunicazione telematica mensile dei corrispettivi giornalieri incassati	p. 9
- Obblighi formali - titolari di partita Iva	p. 9
▶ Immobili - Eliminazione dell'agevolazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale sulla cessione di immobili sottoposti a piani urbanistici particolareggiati	p. 9
- Modifiche al regime IVA e dell'imposta di registro per le locazioni immobiliari	p. 9
- Modifiche al regime IVA e dell'imposta di registro per le cessioni immobiliari	p. 10
- Definizione di area fabbricabile ai fini IVA, registro ed ICI	p. 10
- Escluso l'ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati strumentali	p. 10
▶ Riscossione - Termini per la l'iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario	p. 11
- Termine per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute per effetto del condono fiscale	p. 11
- Termine per l'iscrizione a ruolo delle somme assoggettate a tassazione separata	p. 11
▶ Fiscalità internazionale - Residenza fiscale delle società costituite all'estero	p. 12
- Esclusione della "No-Tax area" e delle deduzioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti	p. 12
- Tassazione integrale degli utili provenienti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata	p. 12
- Dogane	p. 12
▶ Accertamento - Nuova fattispecie delittuosa	p. 13
- Imposta di registro ipotecaria e catastale	p. 13
- Somme liquidate dalle Assicurazioni	p. 13
- Nuovi sostituti d'imposta	p. 13
- Studi di settore	p. 13
- Termine dell'accertamento in caso di reato perseguibile d'ufficio	p. 14
- Modifiche alla disciplina delle notificazioni	p. 14
- Processo	p. 14
- Programmazione fiscale	p. 14
▶ Dichiarazioni e versamenti - Termine approvazione modelli dichiarazione	p. 14
- Termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi	p. 14
- Modalità di presentazione del modello 770 ordinario e della dichiarazione dei redditi	p. 15
- Termine presentazione 770 semplificato, 770 ordinario e termine consegna certificazione dei sostituti	p. 15
- Termine versamento imposte	p. 15
- Termine consegna del modello 730	p. 15
- Termine di versamento dell'ICI	p. 15
- Dichiarazione e comunicazione ICI	p. 15

21 luglio 2006

**derano residente nel territorio italiano** le società costituite all'estero, **senza riguardo al paese di incorporazione**. In virtù del richiamo agli altri enti, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione sia le società di capitali che ad esempio le partnership.

**Un ulteriore requisito riguarda** la nozione di controllo, **(in questo caso diretto) che la società estera eserciterebbe nei confronti della partecipata italiana. Ai fini dell'analisi in corso, va ricordato che l'art. 2359 comma 1 richiamato considera società controllate:**

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili **nell'assemblea ordinaria**;
  - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare **un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria**;
  - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari **vincoli contrattuali con essa**.
- Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a **società fiduciarie e a persona interposta**: non si computano i voti spettanti per conto terzi.

Curiosamente, le norme introdotte fanno rientrare nella fattispecie considerata elusiva le società estere che dispongono del controllo previsto nei numeri 1 e 2, ma non 3. I criteri richiamati ruotano attorno all'esercizio dei diritti sociali in assemblea. Infatti, il legislatore **ha voluto escludere** dalla nozione di controllo rilevante ai fini anti-elusivi i particolari rapporti contrattuali, che nella pratica si riscontrano spesso sotto forma di finanziamenti concessi alla partecipata.

Il terzo requisito, è **scomposto in due condizioni alternative**. Il primo riguarda il controllo che soggetti italiani eserciterebbero sulla società holding estera, sia direttamente che indirettamente (quindi anche attraverso sub-holding). Sul punto, è richiamata la nozione civilistica di controllo descritta in precedenza. In questo caso però rientrerebbe tra il controllo, oltre al controllo di diritto previsto al numero 1 ed al **controllo di fatto** previsto al numero 2 del comma 1, anche il controllo detto "esterno" previsto al numero 3 del comma 1 art. 2359 cc. estendendo quindi la portata della norma alle società estere che sono legate da particolari vincoli contrattuali, quali ad esempio contratti di cessione di proprietà immateriali, in via esclusiva.

La **seconda condizione alternativa** riguarda la composi-

zione del consiglio di amministrazione (o organo equivalente). Difatti, ove la **maggioranza** dei membri fosse residente in Italia, si avvererebbe la condizione, legata al fatto che la maggioranza dei membri di fatto **amministrerebbe la società** nel luogo della propria residenza, che impone al contribuente la provare il contrario.

Va inoltre notato che, per espresso richiamo all'art. 5 comma 5 Tuir, ai fini delle sussistenze del controllo, per le persone fisiche **si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari** intesi quali coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.

Circa il momento in cui va verificata la sussistenza del controllo, **rileva la situazione esistente** alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

### 3. Il contribuente può vincere la presunzione

Nel caso si siano avverate le condizioni previste dalla norma, per evitare **l'attrazione a residenza** della società holding, al contribuente spetta l'onere di dimostrare che la società è realmente residente all'estero. Circa la prova contraria che deve essere fornita, al momento si può ritenere che in sede contenziosa **dovrà essere provata** la concreta amministrazione della società all'estero oltre che prove atte a dimostrare che l'attività principale sia localizzata all'estero, (eventualmente provando la detenzione di altre partecipazioni rilevanti in società estere), **privilegiando comunque** prove che possano dimostrare la reale attività operativa.

### 4. Compatibilità con i trattati: esempio Italia - Lussemburgo

In linea di principio, poiché la conseguenza della **norma anti-elusiva** in esame prevista all'art. 73 comma 5-bis, è l'attrazione a residenza della società holding estera, si assisterebbe alla circostanza che sia l'Italia, sia lo stato estero (ammettiamo il Lussemburgo) **in virtù di disposizioni interne**, (ad esempio, luogo di costituzione, luogo di amministrazione), considererebbero residente la stessa società, con un evidente fenomeno di doppia imposizione.

Sul punto è **interessante verificare come le novità** in discussione si rapportino con la Convenzione stipulata tra l'Italia ed il Lussemburgo ratificata con legge 14 agosto 1982 n.747. Il Trattato prevede all'art. 4 intitolato "*Domicilio fiscale*" i soggetti che possono invocare le disposizioni con-

venzionali. Ai fini della Convenzione, *"l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga."* Sul punto, va subito osservato che rientrano nella categoria di persone residente le società holding, ad **eccezione delle holding del '29**.

Tralasciando le disposizioni che richiedono l'assoggettamento a **tassazione su base mondiale** e le regole riguardanti le persone fisiche, e soffermandosi sulla determinazione della residenza delle società, al paragrafo 3 leggiamo che: *"Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva."*

Per dirimere i casi di doppia residenza fiscale, le disposizioni convenzionali richiamano il **concetto di direzione effettiva**. Questa si localizza nel luogo ove si svolge la direzione globale ed unitaria dell'impresa, che in generale coincide con il luogo dove si **riunisce il consiglio di amministrazione e l'alta direzione**.

Va notato che l'Italia ha voluto dichiarare, facendo allo scopo includere nel Commentario al modello OCSE un'osservazione specifica, che deve essere preso in considerazione anche il luogo ove si svolge l'attività principale dell'ente, dando rilevanza quindi al **luogo materiale ove si svolge l'oggetto sociale**.

Sotto il profilo probatorio, si rileva che le prove per supportare la posizione del contribuente che intende avvalersi del Trattato coincidono sostanzialmente con le prove necessarie per vincere la presunzione operata dal diritto interno.

### 5. Conversione del decreto legge

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2006. Tuttavia, il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, **rendendo quindi le norme in esame suscettibili** di perdere efficacia in caso di mancata conversione entro il 4 settembre prossimo.

Edward F. Greco

efgreco@fantozzieassociati.com

## AGGIORNAMENTI (maggio – luglio 2006)

### IRPEF

#### 1. Incentivi all'esodo dei lavoratori: soppressione agevolazione

**Eliminata** l'agevolazione nella tassazione delle somme corrisposte per la cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.  
(art. 36, c. 23, d.l. 4.7.2006, n. 223) (ddc)

#### 2. Piani di azionariato ai dipendenti ("Stock Option") assoggettati a tassazione ordinaria

Si prevede la tassazione quale reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, eliminando di fatto la tassazione agevolata prevista per l'assegnazioni di azioni o opzioni su azioni ai dipendenti ("Stock Option").

La disposizione si applica alle azioni la cui **assegnazione** ai dipendenti sia **successiva al 4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.  
(art. 36, cc. 25 e 26, d.l. 4.7.2006, n. 223) (ddc)

#### 3. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in caso di retribuzioni convenzionali

È stato chiarito che per il **reddito di lavoro dipendente**, prestato all'**estero** in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e per il quale l'importo da assoggettare a tassazione è normalmente determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali** definite annualmente con decreto ministeriale, il prestatore di lavoro fruisce, per le imposte pagate all'estero, di un **credito d'imposta** non pieno, ma **proporzionale** al reddito convenzionale effettivamente assoggettato a tassazione in Italia.

Trattandosi di una disposizione di carattere interpretativo, le nuove disposizioni saranno in vigore a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.  
(art. 36, c. 30, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

#### 4. Modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo

Per effetto delle modifiche introdotte, concorreranno a formare il reddito di lavoro autonomo:

le **plusvalenze** e le **minusvalenze** di **beni strumentali**, **esclusi** gli immobili e gli oggetti di arte/antiquariato/collezione, se **realizzate** a seguito di:

- cessione a titolo oneroso;
- risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- destinazione al consumo personale o a finalità estranee all'arte o professione;

i **corrispettivi** percepiti a seguito di **cessione** della **clientela** o di **elementi immateriali** riferibili all'attività artistica o professionale. Tali corrispettivi, **se percepiti in unica soluzione**, sono assoggettati ad imposta separatamente (tassazione separata).

Ai fini della **determinazione** della plusvalenza/minusvalenza si farà riferimento alla differenza tra il corrispettivo o l'indennità percepiti, ovvero il valore normale in assenza di corrispettivo, e il costo non ammortizzato del bene. Si prevede, infine, l'**integrale deducibilità** delle **spese** per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.

Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.  
(art. 36, c. 29, d.l. 4.7.2006, n. 223) (ddc)

#### 5. Obbligo di transazioni bancarie per i professionisti

Si prevede l'**obbligo**, per le persone fisiche che esercitano **arti e professioni**, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali per far affluire le somme riscosse nell'eserci-

zio dell'attività e per prelevare quanto occorre per il pagamento delle spese.

Inoltre, salvo che per importi unitari inferiori a 100 euro, i **compensi in denaro** sono riscossi **esclusivamente** mediante modalità di pagamento bancario o postale (come assegni non trasferibili o bonifici) nonché sistemi di pagamento elettronico. Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 35, c. 12. d.l. 4.7.2006, n. 223) (ddc)

## 6. Introdotta la ritenuta a titolo d'acconto per alcuni redditi diversi precedentemente esclusi

I soggetti che agiscono quali **sostituti d'imposta** nel corrispondere a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo, opereranno al momento del pagamento la medesima **ritenuta a titolo d'acconto** anche nel caso di **redditi** derivanti dalla assunzione di **obblighi di fare, non fare o permettere**, di cui all' art. 67, c. 1, lett. l), Tuir).

Le modifiche entrano in vigore a partire dal 4.7.2006.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 36, c. 24. d.l. 4.7.2006, n. 223) (ddc)

## 7. Modifica al regime di cessione degli immobili ricevuti a seguito di donazione

Per effetto delle modifiche introdotte, costituiranno **redditi diversi** anche le plusvalenze realizzate a fronte di atti di disposizione di immobili acquisti a seguito di **donazione** se acquisti da **meno di 5 anni**, precedentemente escluse.

Ai fini del computo del **quinquennio** di possesso, la decorrenza è prevista non dalla data dell'acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di **acquisto da parte del donante**.

Allo stesso tempo, per la determinazione del prezzo di acquisto o di costruzione dell'immobile oggetto di donazione e successivamente ceduto dal donatario, si fa riferimento a quello sostenuto da parte del donante.

Non è prevista una data di entrata in vigore specifica, per cui si può ritenere che le modifiche si applicano per le cessioni di immobili acquisiti a seguito di donazione successivamente alla data del **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 37, cc. 38 e 39. d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

## 8. Procedure detrazione 41 per cento

Le detrazioni, delle spese sostenute in regime agevolativo per la ristrutturazione edilizia, sono subordinate all'**effettiva e separata esposizione** del costo della manodopera in fattura, emessa dal soggetto che ha eseguito l'intervento.

Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 35 comma 19 e 20, d.l. 4.7.2006, n. 223) (lg)

## 9. Deducibilità dei contributi in periodo di calamità naturali

È stata sancita la deducibilità dei contributi il cui versamento sia stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche, nelle **stesso periodo d'imposta** per il quale opera la **sospensione**. Ovviamente gli stessi contributi non potranno essere versati nel periodo in cui vengono effettivamente versati.

La modifica entra in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art.36, co. 32, d.l. 4.7.2005, n. 223) (ll)



## IRES

## 10. Modifica delle disposizioni fiscali relative al settore dei veicoli

Al fine di evitare che autoveicoli normalmente **destinati al trasporto di persone** possano essere omologati, mediante semplici adattamenti, come automezzi con diversa destinazione (ad es. autocarri), il tutto al solo fine di permettere una maggior percentuale di deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e di detraibilità dell'IVA, è stata prevista l'emanazione di un apposito **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**, con il quale verranno identificati quegli adattamenti che non comportano una **cambio di destinazione** effettiva dell'autoveicolo tali da giusti-

ficare una omologazione "fiscale" diversa rispetto a quella di automezzo destinato al trasporto di persone.

Per i veicoli così identificati, saranno quindi applicabili le disposizioni fiscali che prevedono **limiti alla deducibilità del costo ed alla detraibilità dell'IVA**, indipendentemente dalla immatricolazione effettiva del veicolo.

Per l'entrata in vigore occorre attendere il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate con cui saranno identificati i veicoli in questione.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art. 35, c. 11, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 11. Società non operative

Sono diventati **più stringenti** i criteri per stabilire se una società possa essere considerata non operativa.

In sostanza sono state **aumentate** le **percentuali** per stabilire l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato.

Per le società non operative, inoltre, sono state introdotte anche i seguenti divieti:

- divieto di **rimborso, compensazione o cessione** dell'iva a credito;
- divieto di **riporto in avanti** del credito iva in assenza di operazioni attive rilevanti per tre periodi d'imposta consecutivi.

Tuttavia è stata prevista la possibilità di **disapplicazione** di tali norme antielusive in presenza di **eventi straordinari** che hanno impedito il conseguimento degli obiettivi minimi. del divieto di rimborso, compensazione e cessione dell'iva a

Le nuove disposizioni si **applicano** a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e cioè il **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.35, co. 15, , d.l. 4.7.2005, n. 223) (ll)

### 12. Modifiche al regime delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione

Al fine del computo delle **perdite** delle società che partecipano alle **fusioni** ed alle **scissioni**, è stato previsto che i **limiti** al riporto delle perdite si applicano anche, in casi di retrodatazione degli effetti fiscali dell'operazione, anche

con riferimento alle perdite generatesi nel corso del periodo intercorrente tra **l'inizio del periodo d'imposta e la data di efficacia giuridica delle fusione** o scissione.

Di conseguenza, non sarà possibile compensare i risultati positivi (o negativi) di periodo della società incorporante (o beneficiaria) con i risultati negativi (o positivi) di periodo della incorporata (o della scissa), se non dopo aver verificato che, con riferimento alla società le cui perdite di periodo vogliono compensarsi, siano stati rispettati i limiti previsti dall'art. 172, c. 7, Tuir.

Le nuove disposizioni, si applicano alle fusioni ed alle scissioni **deliberate** dall'assemblea straordinaria delle società partecipanti all'operazione successivamente al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art. 35, cc. 17 e 18, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 13. Esclusione degli ammortamenti anticipati per le autovetture

Viene esclusa la possibilità che le autovetture per le quali sono previsti limiti di deducibilità del costo (50% o 80%) e limiti di costo deducibile ( 18.076) possano essere oggetto di ammortamento anticipato.

Non è invece precluso l'**ammortamento anticipato** per i veicoli diversi da quelli per i quali i predetti limiti non sussistono, diversi cioè da quelli di cui all'art. 102, c. 1, lett. b), tuir.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223), anche per le autovetture acquistate in precedenza.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art. 36, cc. 5 e 6, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 14. Divieto di utilizzo delle perdite pregresse del socio nella trasparenza fiscale

Viene esclusa la possibilità di utilizzare le **perdite pregresse** della società cui vengono **imputati** i redditi per **trasparenza** a fronte degli utili ricavati dalle società trasparenti nel corso del periodo di validità dell'opzione, analogamente a quanto avviene nel consolidato nazionale per le perdite pregresse della società consolidante.

Le disposizioni, che si applicano anche nel caso di opzione per la trasparenza delle società a ristretta base partecipativa di cui all'art. 116 tuir, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta dei soci in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223) e con riferimento ai **redditi delle società trasparenti** relativi ai periodi d'imposta chiusi successivamente a tale ultima data. In caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, già per i redditi delle società partecipate relativi al 2006 non sarà più possibile compensare le perdite della società partecipante.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 36, cc. 9, 10 e 11, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 15. Modifiche al regime delle perdite fiscali

Le perdite relative ai **primi tre periodi d'imposta** possono essere riportate in avanti **senza limiti di tempo** solo nei limiti in cui il computo di tali tre periodi d'imposta venga effettuato **dalla data di costituzione della società**, escludendo quindi che possano farsi rientrare nella definizione in oggetto anche perdite generatesi nei primi tre periodi d'imposta semplicemente per effetto di operazioni di trasformazione soggettiva (come ad esempio nel caso di una scissione parziale con beneficiaria neo-costituita).

Direttamente collegata è anche l'altra modifica, che presuppone per il riporto illimitato il fatto che le perdite afferiscono ad una **nuova attività produttiva** e non semplicemente ad una società neocostituita.

È inoltre previsto che le perdite illimitatamente riportabili formatesi in **esercizi precedenti** a quello in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223) e che tuttavia non rispondono ai nuovi requisiti introdotti, possono essere riportate in avanti non oltre **l'ottavo periodo d'imposta**, e quindi non più illimitatamente.

È stato inoltre soppressa la lett. a) dell'art. 84 tuir, in base alle quali non esistevano limitazioni al riporto delle perdite nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni della società che riporta le perdite fosse circolata all'interno del gruppo. Tale ultima modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 36, cc. 12, 13 e 14, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 16. Indeducibilità degli accantonamenti effettuati a fronte di rischio contrattuale per le opere ultrannuali

Non è più consentita la **deduzione**, precedentemente concessa nei limiti del **2%** (4% per le commesse estere), per gli accantonamenti a valere sulla valutazione dell'opera al termine dell'esercizio, effettuati a fronte del **rischio contrattuale** dell'opera di durata ultrannuale.

La modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 36, cc. 20 e 21, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 17. Modifiche al regime della trasparenza fiscale delle società a ristretta base partecipativa

È stata eliminata quale causa di esclusione e/o di decadenza dal regime della trasparenza per le società a ristretta base partecipativa l'ipotesi di acquisizione o in generale di possesso da parte della società trasparente di una **partecipazione che si qualifichi per il regime della participation exemption** di cui all'art. 87 tuir.

Specularmente, è stato previsto che le **plusvalenze** su partecipazioni di cui all'art. 87 tuir ma anche gli **utili** di cui all'art. 89 tuir, concorrono a formare il reddito della società trasparente nelle misure rispettivamente previste dagli artt. 58 e 59 tuir, vale a dire per il **40%** del loro ammontare.

Con tale modifica è stato sostanzialmente assimilato il regime proprio delle società a ristretta base partecipativa con quello delle società di persone. La modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 36, cc. 16 e 17, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 18. Indeducibilità delle minusvalenze da assegnazione di beni ai soci

È stata **eliminata** la possibilità di dedurre le **minusvalenze** generatesi per effetto dell'**assegnazione** di beni ai soci e dalla destinazione dei beni a **finalità estranee** all'esercizio d'impresa. La modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l.

4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 36, cc. 18 e 19, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 19. Deduzione extracontabile delle spese relative a studi e ricerche di sviluppo – Art. 109 Tuir

È ammessa la possibilità di dedurre **extracontabilmente** le spese relative a **studi e ricerche di sviluppo** per le quali si sia optato contabilmente per la capitalizzazione ed il cui ammortamento civilistico sia stato fatto in misura inferiore a quella fiscale ammessa in ciascun periodo d'imposta, vale a dire in cinque esercizi.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

Le nuove disposizioni si applicano alle spese per studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 37, cc. 47 e 48, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 20. Modifica del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Sono state modificate le **aliquote massime** ammesse fiscalmente per alcune categorie di **immobilizzazioni immateriali**. In particolare, l'aliquota massima di ammortamento fiscale per il costo per **diritti di utilizzazione** di opere dell'ingegno, dei **brevetti** industriali, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, è stata incrementata da un **terzo del costo al cinquanta per cento del costo**.

Di converso, l'aliquota massima di ammortamento fiscale dei **marchi** d'impresa è stata **ridotta da un decimo del costo ad un diciottesimo del costo**.

Con riferimento all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, queste si applicheranno a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223) anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti.

Con riferimento ai **brevetti** industriali, le nuove disposizioni si applicano limitatamente ai brevetti registrati dalla

data del **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 37, cc. 45 e 46, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)



## IVA

### 21. Introdotta un franchigia per i contribuenti minimi

I contribuenti **persone fisiche** esercenti attività commerciali, agricole e professionali, che hanno realizzato nel precedente anno solare o prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a **7.000 euro**, **senza** cessioni all'esportazione, sono esonerati - potendo comunque optare per il regime ordinario - dal versamento dell'imposta e da ogni altro obbligo ad eccezione di quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture.

Il nuovo regime entrerà in vigore a partire dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223). È prevista l'emanazione di un decreto direttoriale con cui saranno disciplinate le modalità applicative delle nuove disposizioni.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 37, cc. 15-17, d.l. 4.7.2006, n. 223) (ddc)

### 22. Elenco clienti e fornitori

È stato introdotto l'obbligo per i contribuenti tenuti all'invio della comunicazione dati iva entro il 28 febbraio di ogni anno, di predisporre e presentare telematicamente all'Agenzia delle entrate un **elenco** dei propri **clienti** (per il periodo in corso alla data di entrata in vigore del decreto l'elenco dovrà riguardare solo i soggetti titolari di partita iva) e dei **fornitori** da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini iva. Per l'**entrata in vigore** della disposizione occorrerà attendere l'approvazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art.37, co. 8 e 9, d.l. 4.7.2005, n. 223) (ll)

### 23. Iva e contributi - Subappalto

L'appaltatore è responsabile in solido dei versamenti Iva e dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore, fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione relativa ai propri adempimenti tributari.

Gli importi dovuti dall'appaltatore per la responsabilità in solido non possono comunque eccedere il corrispettivo.

Gli atti che devono essere entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine al responsabile in solido.

Tali disposizioni sono applicabili ai contratti conclusi **successivamente alla data di entrata in vigore** del presente decreto (e cioè il 4.7.2006) ed ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e comunque in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del T.U.I.R. (vale a dire i soggetti passivi IRES e gli organi dello Stato e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo).

L'inosservanza degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente è punita con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 35 commi da 28 a 34, d.l. 4.7.2006, n. 223) (lg)

### 24. Obblighi formali - obbligo di comunicazione telematica mensile dei corrispettivi giornalieri incassati

Tutti i soggetti che operano nel settore del commercio e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972) dovranno comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, per ciascun punto vendita, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti.

Le disposizioni in commento entreranno in vigore dal **1° gennaio 2007**, e il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto è punito con la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 37 commi da 33 a 37, d.l. 4.7.2006, n. 223) (lg)

### 25. Obblighi formali - titolari di partita Iva

A partire dal **1 ottobre 2006** i titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari abilitati, modalità di pagamento telematiche, per il versamento delle imposte e delle somme versate agli enti o alle casse previdenziali competenti.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 37 comma 49, d.l. 4.7.2006, n. 223) (lg)



## IMMOBILI

### 26. Eliminazione dell'agevolazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale sulla cessione di immobili sottoposti a piani urbanistici particolareggiati

È stata eliminata la **disposizione agevolativa** che prevedeva l'applicazione dell'imposta di **registro** ridotta dell'1% e delle imposte **ipotecarie** e **catastali** in misura fissa, a fronte della cessione di beni immobili localizzati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale.

Di conseguenza, tali cessioni sconteranno l'imposta di registro ordinaria e analogamente per le imposte ipotecarie e catastali. Le modifiche si applicano per gli atti pubblici e le scritture private autenticate successive **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 36, c. 15, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 27. Modifiche al regime IVA e dell'imposta di registro per le locazioni immobiliari

Sono state introdotte nuove disposizioni che hanno sensibilmente modificato la disciplina delle operazioni di locazione con riferimento sia all'IVA sia all'imposta di registro. Per effetto delle nuove disposizioni, **tutte le operazioni di loca-**

zione diventano operazioni **esenti** da IVA, ivi comprese le locazioni riguardanti **immobili strumentali** ed immobili ad uso abitativo locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita. Le locazioni saranno pertanto da assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale del 2% del canone, con eccezione delle locazioni finanziarie, i cui contratti, sebbene esenti IVA, sconteranno l'imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 168.

A seguito dell'esenzione di tutte le fattispecie di locazione immobiliare, è stata **revocata** la facoltà, in precedenza prevista per i soggetti che effettuassero sia locazioni esenti sia locazioni assoggettate ad imposta proporzionale, di applicare l'imposta sul valore aggiunto **separatamente per le due attività**. Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 35, cc. 8 e 10, d.l. 4.7.2006, n. 223) (aal)

## 28. Modifiche al regime IVA e dell'imposta di registro per le cessioni immobiliari

Per quanto riguarda le **cessioni**, sono esenti da IVA **tutte le cessioni immobiliari**, tranne quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione, di cui ai punti c), d) ed e) dell'art. 31, primo comma, l. 5.8.1978, n. 457 (restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica).

Il mutamento del regime di imponibilità IVA determinerebbe inoltre, ai sensi dell'articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/72, la rideterminazione dell'imposta detraibile in relazione agli acquisti di immobili per i quali:

- è stato modificato il regime impositivo IVA e
- sia stata detratta l'IVA in fase di acquisizione.

L'IVA dovuta per effetto della rettifica di cui all'art. 19-bis2 citato (il periodo di rettifica per gli immobili è stabilito in dieci anni decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione) è da versare in tre rate annuali da corrispondere entro il termine per l'acconto annuale IVA. La prima rata è da versare entro il 27 dicembre 2006.

Il debito risultante dalla rettifica della detrazione può essere anche estinto mediante compensazione ovvero tramite uti-

lizzo dei crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche. Si ritiene fin d'ora opportuno segnalare che la disposizione in commento, oggetto di numerosi rilievi da parte degli operatori economici, subirà probabilmente modifiche in sede di conversione del decreto.

Viene resa **indetraibile**, anche per i soggetti che effettuano quale **attività principale** la rivendita di fabbricati a destinazione **abitativa**, l'IVA assolta sull'acquisto degli stessi.

Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 35, cc. 8 e 9, d.l. 4.7.2006, n. 223) (aal)

## 29. Definizione di area fabbricabile ai fini IVA, registro ed ICI

E' stata fornita la definizione di area fabbricabile, ai fini delle imposte sui redditi, IVA, registro e ICI; viene definita area fabbricabile un'area "utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione delle regioni e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 36, co. 2, d.l. 4.7.2006, n. 223) (aal)

## 30. Escluso l'ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati strumentali

Ai fini fiscali, l'**ammortamento** dei fabbricati strumentali dovrà essere calcolato **al netto** della quota di costo riferita alle **aree sottostanti** o pertinenziali.

Il costo delle predette aree, da sottrarre al totale da ammortizzare, è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo.

Tali disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso periodo d'imposta in corso al **4.7.2006**, anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati in periodi d'imposta precedenti l'anno 2006.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 36, cc. 2, 7 e 8, d.l. 4.7.2006, n. 223) (aal)



## RISCOSSIONE

### 31. Termini per la l'iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario

Sono stati modificati i termini entro cui si deve provvedere all'iscrizione al ruolo ed alla successiva notifica della cartella di pagamento per la liquidazione delle imposte effettuata a seguito di controllo del **controllo automatizzato** di cui all'art. 36-bis del DPR 600/72.

Per effetto di tali modifiche, è stato eliminato ogni riferimento al termine entro il quale provvedere all'**iscrizione a ruolo** delle somme dovute per effetto del controllo automatizzato, mentre è stato:

- confermato il termine decadenziale della **notifica della cartella** di pagamento dei **tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione** dalla quale risultano le somme dovute per effetto di tale controllo,
- previsto che il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento debba essere fatto decorrere dalla scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 37, cc. 40 e 42, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 32. Termine per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute per effetto del condono fiscale

È previsto che la notifica di pagamento delle **cartelle** conseguenti all'iscrizione a **ruolo** delle somme dovute per effetto di quanto disposto dalla L. 289/2002 in materia di **condoni fiscali**, ed in particolare in base a quanto previsto da:

- art. 7, contenente disposizioni in materia di **concordato**;
- art. 8, contenente disposizioni in materia di integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (c.d. "**dichiarazione integrativa**");
- art. 9, contenente disposizioni in materia di definizione automatica per gli anni pregressi (c.d. "**condono tombale**");
- art. 9-bis, contenente disposizioni in materia di **omessi versamenti**;

- art. 14, contenente disposizioni in materia di **regolarizzazione delle scritture contabili**;
- art. 15, contenente disposizioni in materia di chiusura delle **liti fiscali potenziali**;
- art. 16, contenente disposizioni in materia di chiusura delle **liti fiscali pendenti**;

debba avvenire, a pena di **decadenza**, entro il **31.12.2008**. Potrebbe essere quindi il caso delle somme dovute a seguito di **rateizzazione** per le quali non si sia provveduto al versamento entro le scadenze previste.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 37, c. 44, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 33. Termine per l'iscrizione a ruolo delle somme assoggettate a tassazione separata

Sono state apportate modifiche ai termini entro i quali l'ufficio provvede all'**iscrizione a ruolo** ed il concessionario alla notifica della cartella di pagamento delle imposte dovute a fronte di **indennità di fine rapporto** ed equipollenti, per le quali la riscossione avviene attraverso la riliquidazione dell'imposta da parte degli uffici e la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Per effetto delle nuove disposizioni, la notifica della cartella di pagamento da parte concessionario per le somme dovute a titolo di indennità di fine rapporto ed equipollenti debba avvenire entro il termine decadenziale del **quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** da parte del sostituto d'imposta, e non più entro il terzo come precedentemente previsto.

È stato inoltre previsto che per le indennità in questione, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 20 tuir, se corrisposte dall'1.1.2003 al 31.12.2005, non si procede all'iscrizione a ruolo o all'effettuazione di rimborsi se l'imposta a debito o a credito non eccede **100 euro**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni. (art. 37, cc. 41 e 43, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### 34. Residenza fiscale delle società costituite all'estero

Si interviene, di fatto, sulla determinazione dello stato di **residenza fiscale** delle **società costituite all'estero**, invertendo l'onere della prova a carico della società stessa per la determinazione del **luogo di amministrazione** della società, ovvero di uno dei parametri che la legislazione fiscale italiana prevede come rilevante ai fini della residenza fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Salvo prova contraria, infatti, è previsto che la sede dell'amministrazione di società ed enti si presume essere in Italia se tali soggetti detengono una **partecipazione di controllo**, ai sensi del c. 1 dell'art. 2359 c.c., in

- **società di capitali** residenti in **Italia**;
- società **cooperative** residenti in **Italia**;
- società di **mutua assicurazione** residenti in **Italia** o
- **altri enti** pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'**attività commerciale** e siano residenti in **Italia**.

La presunzione opera a condizione che ricorra, alternativamente, una delle seguenti ulteriori condizioni:

- la **società estera** è a sua volta **controllata**, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 del codice civile, da soggetti **residenti in Italia**;
- la società estera è **amministrata** da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da amministratori **residenti in Italia**.

Ai fini della verifica dell'esistenza della situazione di controllo, le disposizioni in commento prevedono debba farsi riferimento a quella che è la situazione esistente alla chiusura dell'esercizio della società o ente estero; per le persone fisiche, si tiene conto anche dei voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **4.7.2006** (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art. 35, cc. 13 e 14, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 35. Esclusione della "No-Tax area" e delle deduzioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti

Per i soggetti **non residenti** che percepiscono redditi da assoggettare a tassazione in Italia, sono **escluse**, in ogni caso, le **deduzioni** per assicurare la **progressività** dell'imposizione previste dall'art. 10 tuir, relativo alla c.d. "No-Tax area", nonché quelle per **oneri di famiglia** di cui all'art. 12 dello stesso tuir.

Le modifiche entrano in vigore a partire dal 4.7.2006.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art. 36, c. 22, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 36. Tassazione integrale degli utili provenienti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata

Per effetto delle modifiche introdotte, saranno assoggettati a tassazione integrale non solo gli utili **corrisposti** da società o enti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, ma anche quelli **provenienti**, direttamente o indirettamente dalle stesse società o enti.

La norma, ripristinando la formulazione dell'articolo 47, c. 4, tuir precedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 247/05, . Con quest'ultima disposizione, infatti, si era specificato che la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata riguarda solo quelli corrisposti direttamente dalla partecipata estera situata in detti paesi.

La nuova norma, prevede quindi la tassazione integrale degli utili provenienti dalla partecipata estera ma, eventualmente, per il **tramite di altra partecipata** situata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4.7.2006 (data di entrata in vigore del d.l. 4.7.7.2006, n. 223).

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art. 36, cc. 3 e 4, d.l. 4.7.2006, n. 223) (fnu)

### 37. Dogane


Vengono ampliati i poteri riconosciuti all'Agenzia delle dogane al fine di contrastare le dichiarazioni fraudolente del valore dichiarato in dogana. L'Agenzia potrà richiedere dati e documenti di trasporto, assicurazione, nolo, e ogni altro elemento destinato a formare il valore dichiarato per

l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o Iva ed in transito.

L'Agenzia applica le sanzioni amministrative previste qualora gli interpellati non ottemperino alla richiesta di informazioni con la sanzione amministrativa di 5.000 fino ad un massimo di 10.000 euro.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art. 35 comma 35, d.l. 4.7.2006, n. 223) (lg)



## ACCERTAMENTO

### 38. Nuova fattispecie delittuosa

È stata ridotta a **euro 50.000** la soglia dell'imposta evasa per il perfezionamento del reato di **omessa dichiarazione**.

Inoltre è stata introdotta la fattispecie delittuosa dell'**omesso versamento iva** risultante dalla dichiarazione se l'omissione è superiore a euro 50.000.

Infine è stato introdotto anche il reato di **indebita compensazione** quando vengono versate imposte per un ammontare superiore a euro 50.000 mediante compensazione con crediti non spettanti o inesistenti.

Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

(art. 35, co. 7, d.l. 4.7.2005, n. 223) (ll)

### 39. Imposta di registro ipotecaria e catastale

Le **attribuzioni** e i **poteri** degli uffici in materia di accertamento delle imposte dirette di cui all'art. 31 del dpr n. 600/73, vengono estesi anche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

(art.35, co. 24, d.l. 4.7.2005, n. 223) (ll)

### 40. Somme liquidate dalle Assicurazioni

Viene sancito l'obbligo per le **imprese**, gli **intermediari** e tutti gli **altri operatori** del settore delle **assicurazioni** che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro nei confronti dei propri assicurati, di comunicare per via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- **ammontare** delle **somme** liquidate;
- **causale** del versamento;

- **codice fiscale** o **partita Iva** del beneficiario assicurato e dei soggetti le cui prestazioni, rese a favore della compagnia di assicurazione o dell'assicurato, sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.35, co.27, d.l. 4.7.2005, n. 223) (ll)

### 41. Nuovi sostituti d'imposta

La categoria dei sostituti d'imposta e quindi dei soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta a titolo d'acconto sui compensi da essi erogati, viene allargata al **curatore fallimentare** e al **commissario liquidatore**.

La modifica entra in vigore a partire dal 4.7.2006.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 1, d.l. 4.7.2005, n. 223) (ll)

### 42. Studi di settore

Per i soggetti in contabilità ordinaria è stata **eliminata** la regola del **2 su 3** e cioè la possibilità per l'Ufficio di effettuare accertamenti sulla base degli studi di settore, a condizione che lo scostamento dalle risultanze degli studi si sia verificato per almeno **due anni su tre** consecutivi, compreso quello da accertare. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il periodo d'imposta è il **2005**) gli accertamenti per tali soggetti sono possibili secondo le stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata.

Ne consegue che l'accertamento può scattare anche quando lo scostamento di ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti in base agli studi avviene **per un solo periodo d'imposta**.

Per il primo periodo d'imposta a partire dal quale entra in vigore la nuova disciplina (quindi il **2005** per coloro che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), in caso di scostamento, l'adeguamento può essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 2 e 3, d.l. 4.7.2005, n. 223) (ll)

### 43. Termine dell'accertamento in caso di reato perseguibile d'ufficio

In caso di commissioni di **reati** tributari **perseguibili d'ufficio** che quindi comportano l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali è previsto il **raddoppio** dei **termini** previsti dall'art. 43 del dpr n. 600/1973 e dall'art. 57 del dpr n. 633/1972 per procedere all'**accertamento**.

La regola vale sia per i termini di prescrizione dell'accertamento in materia di imposte dirette e irap che in materia di iva.

La nuova norma **si applica** a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del decreto sono ancora pendenti i termini per l'accertamento.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 24, 25 e 26, d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

### 44. Modifiche alla disciplina delle notificazioni

Viene introdotto per l'ufficiale notificatore l'**obbligo** di

- effettuare la notifica degli atti in **busta chiusa e sigillata** tutte le volte in cui la consegna deve essere fatta a soggetto diverso dal destinatario;
- non apporre sulla busta **alcun segno** o **indicazione** da cui sia possibile desumersi il contenuto dell'atto.

Viene riconosciuta al **contribuente non residente** la facoltà di **comunicare** i dati identificativi e l'indirizzo di un rappresentante fiscale nel territorio dello stato per la notifica degli atti fiscali ovvero la facoltà di comunicare un proprio indirizzo all'estero.

Tutte le volte in cui non sia possibile effettuare la notificazione mediante consegna in mani proprie, la notificazione deve essere eseguita mediante spedizione di **lettera raccomandata** con avviso di ricevimento.

Viene ridotto alla metà e quindi da 60 a **30 giorni** il termine, trascorso il quale, hanno **efficacia** le **comunicazioni** di variazioni di domicilio effettuate sia dai residenti che non residenti e le **variazioni anagrafiche**. Viene, infine, precisato che qualsiasi **notificazione** a mezzo del servizio postale si considera fatta alla **data della spedizione**, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione, cominciano a decorrere dal **giorno** dell'avvenuta **ricezione dell'atto**. Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 27, d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

### 45. Processo

Anche nel processo tributario viene introdotta l'obbligo di non apporre **alcun segno** o **indicazione** dal quale possa desumersi il contenuto dell'avviso o dell'atto tutte le volte in cui le notificazioni debbano essere effettuate mediante **raccomandata con avviso di ricevimento**.

Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 28, d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

### 46. Programmazione fiscale

È stato **abrogato** l'istituto della programmazione fiscale.

Le modifiche entrano in **vigore** a partire dal **4.7.2006**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 51, d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

## DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

### 47. Termine approvazione modelli dichiarazione

Viene spostata dal **15 febbraio** al **31 gennaio** di ogni anno la data di approvazione dei modelli per le dichiarazioni dei redditi, irap e sostituti d'imposta.

La modifica entra in **vigore** a partire dall'**1.5.2007**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 10, lett. a), d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

### 48. Termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi

Per le **persone fisiche**, le **società di persone** e le associazioni viene spostato al **30 giugno** il **termine** ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il tramite di una **Banca** o **Ufficio postale** (il termine attuale è il 31 luglio), ovvero al **31 luglio** se la dichiarazione deve essere presentata in **via telematica** (il termine attuale è il 31 ottobre). Per le **persone giuridiche**, invece, il termine ultimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione passa al **settimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta (il termine attuale è il decimo mese successivo).

La modifica entra in **vigore** a partire dall'**1.5.2007**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 10, lett. b), d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

#### 49. Modalità di presentazione del modello 770 ordinario e della dichiarazione dei redditi

Il 770 ordinario non potrà più essere presentato in forma unificata.

È stata **eliminata** la possibilità per le persone fisiche che hanno realizzato un **volume d'affari pari o inferiore a 10.000 euro**, di presentare la dichiarazione per il tramite di una banca o di un Ufficio postale.

Pertanto, la dichiarazione dovrà essere presentata **necessariamente in via telematica**.

La modifica entra in **vigore** a partire dall'**1.5.2007**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 10, lett. c) e g), d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

#### 50. Termine presentazione 770 semplificato, 770 ordinario e termine consegna certificazione dei sostituti

I termini per la presentazione del modello 770 semplificato e quello ordinario vengono spostati al **31 marzo** (i termini precedenti erano rispettivamente il 30 settembre e il 31 ottobre).

Il termine di consegna delle certificazioni delle ritenute operate dai sostituti di imposta viene spostato al **28 febbraio** (il termine precedente era il 15 marzo).

La modifica entra in **vigore** a partire dall'**1.5.2007**.

(art.37, co. 10, lett. d), d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

#### 51. Termine versamento imposte

Per le **persone fisiche, società di persone e associazioni** è stato spostato al **16 giugno** il termine per il versamento delle imposte dovute a titolo di **saldo** e di **primo acconto** (il termine attuale è il 20 giugno).

Per le **persone giuridiche** il predetto termine è spostato al **16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta (il termine attuale è il 20 del sesto mese successivo).

La modifica entra in **vigore** a partire dall'**1.5.2007**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 11, d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

#### 52. Termine consegna del modello 730

È stato spostato al **31 maggio** per il contribuente il termine per la consegna del modello 730 al CAF (il termine attuale è il 15 giugno) mentre è stato spostato al **31 luglio** il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte del CAF e del sostituto d'imposta (il termine attuale è il 20 ottobre).

La modifica entra in **vigore** a partire dall'**1.5.2007**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 12, d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

#### 53. Termine di versamento dell'ICI

Sono stati spostati al **16 giugno** e al **16 dicembre** i termini per il versamento rispettivamente dell'**acconto** e del **saldo** ICI (i termini precedenti erano il 30 giugno e il 20 dicembre).

La modifica entra in **vigore** a partire dall'**1.5.2007**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 13, d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

#### 54. Dichiarazione e comunicazione ICI

È stato **soppresso** l'obbligo della dichiarazione e della comunicazione ICI.

La modifica entra in **vigore** a partire dall'**1.1.2007**.

La disposizione in commento deve essere convertita in legge entro il 2.9.2006, ed è quindi suscettibile di modificazioni.

(art.37, co. 53, d.l. 4.7.2005, n. 223) (II)

La presente comunicazione non ha carattere esaustivo ed è redatta al fine di fornire una selezione di novità in materia fiscale e societaria per i contribuenti che esercitano attività d'impresa. Le disposizioni riguardanti categorie di contribuenti e tipologie di attività particolari non sono considerate. Le considerazioni svolte non possono essere complete. L'applicazione a casi concreti richiede pertanto l'esame della fattispecie e la verifica delle disposizioni ulteriormente applicabili.

FANTOZZI & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

## Novità Fiscali

AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI

[www.fantozzieassociati.com](http://www.fantozzieassociati.com)

### Roma

Via Sicilia, 66 - 00187 ROMA

Tel. +39 06 4200611 - Fax +39 06 42011976 - [studiorm@fantozzieassociati.it](mailto:studiorm@fantozzieassociati.it)

### Milano

Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 MILANO

Tel. +39 02 7260591 - Fax +39 02 72605950 - [studiomi@fantozzieassociati.it](mailto:studiomi@fantozzieassociati.it)

### Bologna

Via Farini, 10 - 40124 BOLOGNA

Tel. +39 051 27771 - Fax +39 051 277733 - [studiobo@fantozzieassociati.it](mailto:studiobo@fantozzieassociati.it)

### Lugano

Via P. Lucchini, 7 - 6900 LUGANO (CH)

Tel. +41 (0)91 9119860 - Fax +41 (0)91 9119865 - [studioch@fantozzieassociati.com](mailto:studioch@fantozzieassociati.com)